

**Titolo**

Processo sportivo in genere - contributo per l'accesso alla giustizia sportiva – art. 48, comma 6, CGS – restituzione

**Descrizione**

All'accoglimento dell'appello consegue la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del codice di giustizia sportiva, in forza del quale "6. *I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.*" L'art. 48, innovando rispetto alla disciplina del codice previgente, ha stabilito la nuova regola secondo cui il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva resta a carico del ricorrente, salvi i casi di deroga

**Stagione Sportiva**

2019-2020

**Numero**

n. 13/CFA/2019-2020/C

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Lipari

**Riferimenti normativi**

art. 48, comma 6, CGS

**Provvedimenti**

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 0013/CFA del 24 ottobre 2019 – (SIG. ANDREA VECCHIONE) n. 42/2019 – 2020 Registro Reclami**